

OGGETTO:	CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 1344-2014 DEFINIZIONE DI CONSULENZA TECNICA
----------	-----------------------------------------------------------------------------------

In merito alla base di giudizio su cui si è fondata la verifica, occorre sottolineare come :

le consulenze tecniche non sono lo strumento per ricercare il vero valore di mercato

(atteso che questo è determinabile unicamente solo con l'effettiva messa in vendita del bene)

ma servono unicamente a simulare il possibile comportamento delle parti coinvolti (? e),

qualora se ne presentassero le condizioni.

È quindi un profilo ordinario, anzi ontologico, dell'azione di stima

che questa fondi le sue valutazioni su situazioni non esattamente sovrapponibili a quella in esame,

ma paragonabili sotto profili diversi.

Pertanto, gli elementi di criticità evidenziati,

ossia le diversità delle situazioni prese in considerazione,

non rappresentano un profilo patologico dell'azione dello stimatore,

fino a che non viene provato, evento qui non realizzatosi,

che tra gli elementi presi a sostegno e quelli da valutare non vi fossero profili di somiglianza.